II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

relativa alle domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia e prodotti dalla PT Indorama Synthetics, presentate da Aliatex SL, Aquatex Srl, Burnet, Walker & Co., James North Textiles Ltd, Pax Yarns Ltd, Retorderie François Schoeters NV, Rowson & Son Ltd, Sethos GmbH, Soparil SA, Symaco NV, Texelle SpA e Unicom BVBA

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(96/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultativo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI

(1) Il 30 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio [2], stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

(2) L'8 febbraio 1994, con le decisioni della Commissione 94/132/CE, 94/133/CE, 94/134/CE, 94/135/CE e 94/136/CE [3], è stata garantita la completa restituzione a cinque importatori comunitari (Codev Textiles Ltd, Ottoman Pacific Ltd, Pax Yarns Ltd, Rowson & Son Ltd, Unicom BVBA/Unitrac) per le importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) esportati nella Comunità dal produttore indonesiano PT Indorama Synthetics tra il 3 ottobre 1991 e il 30 aprile 1992 e tra il 1° maggio 1992 e il 30 novembre 1992, dopo aver accertato che il dumping sulle importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dell'Indonesia e prodotto dalla PT Indorama Synthetics per il periodo di riferimento era irrilevante.

(3) Tra giugno 1993 e ottobre 1995, Aliatex SL (Spagna), Aquatex Srl (Italia), Burnet, Walker & Co. (Regno Unito), James North Textiles Ltd (Regno Unito), Pax Yarns Ltd (Regno Unito), Retorderie François Schoeters NV (Belgio), Rowson & Son Ltd (Regno Unito), Sethos GmbH (Germania), Soparil SA (Francia), Symaco NV (Belgio), Texelle SpA (Italia) e Unicom BVBA (Belgio) hanno presentato domande relative a forniture successive per la restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia e prodotti dalla PT Indorama Synthetics. Tutte le domande riguardavano importazioni effettuate nel periodo gennaio 1993-maggio 1995. L'importo del dazio antidumping pagato da ciascun importatore ammontava a:

[1] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 19 e seguenti.

— Aliatex SL	[...] PTA
— Aquatex Srl	[...] LIT
— Burnet, Walker & Co.	[...] UKL
— James North Textile Ltd	[...] UKL
— Pax Yarns Ltd	[...] UKL
— Retorderie François Schoeters NV	[...] BFR
— Rowson & Son Ltd	[...] UKL
— Sethos GmbH	[...] DM
— Soparil SA	[...] BFR
— Symaco NV	[...] BFR
— Texelle SpA	[...] LIT
— Unicom BVBA	[...] BFR.

(4) Il 22 maggio 1995, con il regolamento (CE) n. 1168/95 [1], il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 830/92 per abrogare i dazi antidumping istituiti da quest'ultimo nei confronti di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia e prodotti da determinati produttori indonesiani. La modifica è stata apportata dopo un riesame parziale relativo al periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1993 il quale ha rivelato che, per quanto riguardava gli esportatori interessati, non esistevano pratiche di dumping oppure che i margini di dumping erano irrilevanti. Tra gli esportatori nei confronti dei quali sono stati accertati margini di dumping irrilevanti, figurava la PT Indorama Synthetics.

(5) Poiché le domande di restituzione riguardavano forniture successive, la Commissione ha preso in considerazione il periodo gennaio 1993-maggio 1995 come periodo di riferimento per determinare se il margine di dumping della PT Indorama Synthetics fosse stato eliminato oppure ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie a tal fine. Si è tenuto debitamente conto delle informazioni ottenute nel riesame parziale, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 8, lettera c) del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio [2].

B. ARGOMENTI DELLE SOCIETÀ RICHIEDENTI

(6) Le società richiedenti hanno basato le proprie richieste sulle conclusioni delle decisioni 94/132/CE, 94/133/CE, 94/134/CE, 94/135/CE e 94/136/CE e del regolamento (CE) n. 1168/95, in base alle quali il margine di dumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia e prodotti dalla PT Indorama Synthetics era irrilevante. Sono stati forniti inoltre dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione per il periodo gennaio 1994-luglio 1995, dai quali risulta che il dumping restava trascurabile.

C. SULL'AMMISSIBILITÀ

(7) La Pax Yarns Ltd ha presentato il 1° luglio 1994 una richiesta relativa ad importazioni per le quali l'importo del dazio antidumping era stato determinato l'11 ottobre 1993. L'articolo 11, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 3283/94 limita a sei mesi il termine per la presentazione della domanda di restituzione. Dato che, in questo caso, tra la data in cui è stato determinato l'importo del dazio e la presentazione della domanda sono trascorsi più di otto mesi, la domanda in questione non è ammissibile.

(8) La Soparil SA ha presentato l'8 aprile 1994 richiesta di restituzione relativa a sette singole importazioni effettuate in momenti diversi. La richieta è ammissibile per i casi in cui l'importo del dazio antidumping era stato determinato il 29 ottobre 1993 e il 1° dicembre 1993. Per quanto riguarda gli altri cinque casi, tuttavia, l'importo del dazio antidumping era stato determinato oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda, e pertanto essa non è ammissibile.

(9) Tutte le altre domande sono ammissibili, in quanto presentate conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini e l'esibizione degli elementi di prova.

D. NEL MERITO

(10) Dall'inchiesta svolta dalla Commissione per il 1993, nell'ambito del riesame parziale che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 1168/95, emerge che i margini di dumping della PT Indorama Synthetics per il periodo in questione erano irrelevanti. Anche le precedenti decisioni in materia di restituzioni riguardanti la PT Indorama Synthetics avevano stabilito che il margine di dumping nei confronti della società era irrilevante.

[1] GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

Quanto al periodo intercorso tra la fine dell'inchiesta condotta nell'ambito della revisione (31 dicembre 1993), e l'abrogazione del dazio antidumping pagato dagli esportatori interessati dal riesame (25 maggio 1995), le informazioni disponibili indicano che il margine di dumping della PT Indorama Synthetics restava irrilevante.

(11) Dato che la PT Indorama Synthetics non ha effettuato pratiche di dumping, gli importi da restituire corrispondono all'intero ammontare dei dazi antidumping pagati per i prodotti importati dal 1° gennaio 1993 e per i quali sono state presentate domande di restituzione entro i termini legali. L'importo delle restituzioni ammonta pertanto a:

— Aliatex SL [...] PTA
— Aquatex Srl [...] LIT
— Burnet, Walker & Co. [...] UKL
— James North Textile Ltd [...] UKL
— Pax Yarns Ltd [...] UKL
— Retorderie François Schoeters NV [...] BFR
— Rowson & Son Ltd [...] UKL
— Sethos GmbH [...] DM
— Soparil SA [...] BFR
— Symaco NV [...] BFR
— Texelle SpA [...] LIT
— Unicom BVBA [...] BFR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione dei dazi antidumping presentate dai dodici importatori comunitari elencati nella prima colonna della tabella seguente, in merito alle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia e prodotti dalla PT Indorama Synthetics per il periodo gennaio 1993-maggio 1995, sono accolte per gli importi che figurano nella seconda colonna:

Importatori	Restituzioni	Paese importatore
Aliatex SL	[...] PTA	Spagna
Aquatex Srl	[...] LIT	Italia
Burnet, Walker & Co.	[...] UKL	Regno Unito
James North Textile Ltd	[...] UKL	Regno Unito
Pax Yarns Ltd	[...] UKL	Regno Unito
Retorderie François Schoeters NV	[...] BFR	Belgio
Rowson & Son Ltd	[...] UKL	Regno Unito
Sethos GmbH	[...] DM	Germania
Soparil SA	[...] BFR	Belgio
Symaco NV	[...] BFR	Belgio
Texelle SpA	[...] LIT	Italia
Unicom BVBA	[...] BFR	Belgio

Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 vengono restituiti dallo Stato membro indicato nella colonna 3 della precedente tabella per ciascun importatore.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e gli importatori seguenti:

— Aliatex SL (Les Jonqueres 16,12 — D, E-08003 Barcellona, Spagna),
— Aquatex Srl (via Trieste 12, I-37030 Montecchia di Crosara, Italia),
— Burnet, Walker & Co. (5 Annfield Place, Denninstoun, Glasgow G31 2XQ, Regno Unito),
— James North Textiles Ltd (170 Lumn Road, Hyde, Cheshire, SK14 1QA, Regno Unito),
— Pax Yarns Ltd (Cambridge Road, Whetstone, Leicester, LE8 3LH, Regno Unito),
— Retorderie François Schoeters NV (Antwerpse Steenweg 41, B-9100 Saint-Nicolas, Belgio),
— Rowson & Son Ltd (1 Wells Road, Ikley, West Yorkshire LS29 9JB, Regno Unito),
— Sethos GmbH (Talblick 29, D-86356 Neusäß, Germania),
— Soparil SA (allée Claude Debussy, F-69136 Écully, Francia),
— Symaco NV [Transportcentrum LAR, Blok A, 50, B-8930 Rekkem (Menen), Belgio],
— Texelle SpA (via Roccavilla 3, I-13051 Biella, Italia),
— Unicom BVBA (Italiëlei 17A, B-2000 Antwerpen 1, Belgio),

sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente